

so fällt das bloß eventuell gestellte dritte Begehren dahin; übrigens müßte dasselbe auch gemäß Art. 12, 14 und 26 des Expropriationsgesetzes als verspätet zurückgewiesen werden.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

1. Die Beklagte ist verpflichtet, dem Kläger gegen Rückvergütung der dafür erhaltenen Entschädigungssumme das von ihm zu den Straßenböschungen abgetretene Land zurückzugeben; mit den weitergehenden Begehren ist Kläger abgewiesen.

2. Kläger ist verpflichtet, auf dem zurück erworbenen Lande Alles zu unterlassen, wodurch die Straße und die Trottoirs derselben geschädigt oder gefährdet werden.

13. Kompetenz der kantonalen Gerichte.

Compétence des Tribunaux cantonaux.

136. *Sentenza 12 marzo 1875, nella causa De Gottardi.*

Nella causa promossa dalla Società della Ferrovia del Gottardo, rappresentata dal sig. avv. D<sup>o</sup>. Winkler di Lucerna, contro Domenico De Gottardi di Lumino, rappresentato dal sig. avv. Rambert di Losanna, in punto a cessione di diritti privati;

Considerando emergere dagli atti di causa le seguenti circostanze di fatto, cioè:

1. Domenico De Gottardi ha dovuto cedere all'Impresa ferroviaria del Gottardo, per la costruzione della linea Bellinzona-Biasca, i seguenti terreni, giacenti nel territorio di Arbedo:

*a*: 500 metri quadrati di un prato misurante in complesso 1,200 m. q. e indicato al N. 325 del piano parcellare di Arbedo;

*b*: 295 m. q. di un altro prato della superficie di 1170 m. q., al N. 329 del piano.

2. In compenso di queste cessioni aveva la Commissione federale di Stima, con suo giudicato del 1. ottobre 1873, assegnato all'espropriato un indennizzo di centesimi ottanta per ogni m. q. di terreno ceduto.

3. Contro questo giudicato ricorse l'espropriato al Tribunale federale, affine di ottenere una rettificazione del medesimo, comparando egli in quest'ultimo siccome solo proprietario dei due fondi espropriati (N. 325 e 329), mentre essi furono già nel 14 settembre 1871 divisi fra lui e gli eredi del defunto suo fratello Giulio, di modo che egli — il ricorrente — non rimase proprietario che della metà dei detti fondi; per cui, le quattro parcelle residuanti, di sua ragione, non presenterebbero attualmente che una superficie di 350 e di 437 m. q. — Fondandosi sopra tale stato di cose, il ricorrente domandava che l'impresa ferroviaria venisse, a norma dell'art. 4 della legge sull'espropriazione, obbligata ad acquistare eziandio le 4 mentovate parcelle, al prezzo di stima, vale a dire in ragione di 80 cent. al m. q.

4. La Società ferroviaria del Gottardo, rispondendo a questo ricorso, eccepiva che anche nel Catastro d'Estimo del Comune di Arbedo i soprammentovati fondi (N. 325 e 329) erano iscritti sotto un solo nome e che d'altronde, a stregua dell'art. 544 del Codice Civile ticinese, le vendite, ed in virtù degli art. 79 et 81 della legge notariale, anche le divisioni di stabili devono farsi per *istromento pubblico*, non già per scrittura privata, come lo è l'atto di divisione del 14 settembre 1871 prodotto dall'espropriato;

5. Il preavviso della Commissione d'inchiesta stabilisce:

*a*: Dovere l'impresa ferroviaria del Gottardo, ammettendosi il fatto dell'asserita divisione fra il sig. Domenico De Gottardi ed i suoi nipoti, acquistare al prezzo di centesimi ottanta per ogni m. q. anche le quattro parcelle residuanti dei N. 325 et 329, vale a dire due di cui ciascuna misura 350 metri quadrati, e due altre contenenti ciascuna 437 m. quadrati.

*b*: Contestando invece l'Impresa ferroviaria la validità del-

l'atto di divisione in discorso, siano le parti, per questa questione di diritto, rimandate davanti ai competenti tribunali del Cantone Ticino.

c: Doversi le spese giudiziarie dell'Inchiesta mettere a carico della ferrovia del Gottardo, compensate le ripetibili.

6. Tale preavviso veniva accettato senza alcuna condizione dal De Gottardi; la ferrovia del Gottardo dichiarava invece, sotto la data dell' 8. dicembre 1874, ch'ella non poteva accettarlo, e domandava di conseguenza il giudizio del Tribunale federale.

Considerando, in linea di diritto :

1. Che la questione a sapere, se le parcelle di terreno in discorso — indicate nel piano ai Numeri 325 e 329 — appartengano al solo Domenico De Gottardi, oppure a lui ed a'suoi nipoti in comunela, non può in oggi venire decisa dal Tribunale federale, tutt'affatto contraddittorie essendo per una parte le indicazioni del Catastro d'Estimo (dal quale risulta essere Mamette De Gottardi il solo proprietario di essi terreni), l'atto di divisione del 14 settembre dall'altra parte, e mancando del resto a questo tribunale ogni competenza per esaminare « se, e fino a qual punto possa dirsi valido, a tenore del Codice Civile ticinese, l'atto di divisione di cui sopra ; »

2. Che la validità di quella Scrittura, ammessa del resto in tutte l'altre sue parti anche dalla Società ferroviaria stessa, dev'essere *presunta* fino a tanto che non sia riescito alla Società ricorrente di renderla nulla dinanzi ai competenti tribunali civili. A lei incombe quindi d'impugnare una circostanza di fatto, ch'ella già conosceva d'altronde all'epoca della esposizione dei piani sia per le adduzioni verbali, quanto per le spiegazioni scritte dall'espropriato ;

3. Che in tali circostanze e per mettere in chiara luce questo punto di contestazione, bisognerà naturalmente fissare alla Società della ferrovia del Gottardo un dato termine, entro il quale essa debba far valere dinanzi ai Tribunali ticinesi le di lei eccezioni contro l'atto di divisione in discorso ;

il Tribunale federale  
ha giudicato e giudica :

1. « Alla ferrovia del Gottardo è fissato un termine di mesi due, entro il quale essa *dovrà*, se lo crede opportuno, far valere giudiziariamente le di lei eccezioni contro l'atto di divisione 14 settembre 1871 al mezzo di apposito libello ; non facendolo, il preavviso della Commissione d'Inchiesta si riterrà come passato in cosa giudicata.

2. « È confermato il progetto di sentenza della Commissione d'Inchiesta per tutti gli altri punti di questione. »

## II. Postregal. — Régale des postes.

137. *Arrêt du 29 avril 1875, dans la cause Mairet contre l'Administration fédérale des postes.*

Silvain Mairet a remis, le 6 septembre 1870, au bureau des postes fédérales du Locle, un colis renfermant de l'horlogerie pour une valeur déclarée de 3,000 fr., à l'adresse de MM. Walther et C<sup>ie</sup>, à Londres.

Le lendemain, 7 septembre, Silvain Mairet se présente au bureau des postes du Locle et prie M. Reinert, administrateur postal de cette localité, de vouloir bien réclamer par dépêche télégraphique adressée au bureau de Neuchâtel, le retour de la caisse expédiée la veille.

M. Reinert, obtempérant à ce désir, a adressé au directeur des postes de Neuchâtel une dépêche ainsi conçue : « Par mesure de précaution, veuillez nous faire renvoyer » n° 1 de notre première facture du 7. (Signé) Reinert. »

Cette dépêche a été consignée au Locle à 9 h. du matin et est arrivée à Neuchâtel à 9 h. 25 minutes.

A 10 h. 15 minutes du matin, le directeur de l'arrondissement de Neuchâtel répondit par télégramme portant : « Colis Walther Londres déjà parti, l'avons réclamé à Pontarlier par télégraphe. (Signé) Direction des postes. »